



**AGENDA:**


**A1** SOGGETTA A PIANO DI RECUPERO

**A2** DI RIORDINO

**B** DI COMPLETAMENTO

**C** 1-2 DI ESPANSIONE

AGENDA DI TRIVISIO





# COMUNE DI SEGUSINO

(Provincia di Treviso)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

Sessione STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione – Seduta PUBBLICA

N° 18  
DATA 12-04-10

OGGETTO: Agevolazioni inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento nei Comuni parzialmente metanizzati inseriti nella zona climatica "E", di cui al D.P.R. 412/93: aggiornamento individuazione zone geografiche e modifica condizioni di beneficio fiscale.

L'anno duemiladieci, il giorno dodici del mese aprile, alle ore 20:45, nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

LIO GUIDO	P	CAPPELLIN GIOVANNI	P
SERAFINI GIULIANA	A	DAMIN ARMANDO	P
TAVANA FERDINANDO	P	COPPE AGOSTINO	P
COPPE SIRO	P	DAMIN DINO	P
STRAMARE ANTONIO	A	COPPE ANNARITA	P
MIOTTO FRANCESCO	P	MINUTE LINO	P
COPPE RENATO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa all'adunanza il Segretario Signor ORSO DR. PAOLO.

Il Sig. LIO GUIDO, nella sua veste di SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
BARUFFOLO SAMANTHA



**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
FRANCESCHIN FERRUCCIO



**Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ORSO DR. PAOLO



**OGGETTO:** Agevolazioni inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento nei Comuni parzialmente metanizzati inseriti nella zona climatica "E", di cui al D.P.R. 412/93: aggiornamento individuazione zone geografiche e modifica condizioni di beneficio fiscale.

#### IL SINDACO

Relaziona rilevando la necessità di individuare le nuove aree dove vi è l'agevolazione per i combustibili G.P.L., non servite dal gas metano. Poi, cede la parola all'Assessore al Bilancio Renato COPPE.

L'Assessore al Bilancio Renato COPPE spiega che la nuova Legge Finanziaria non ha contemplato che le zone del Centro abitato che comprendono la Casa Comunale avessero i benefici fiscali previsti per gas e petrolio combustibili, com'era previsto nelle Finanziarie degli anni scorsi. Pertanto, quest'anno, possono beneficiare solo i Centri abitati che non sono metanizzati, ma non sono nel Centro abitato dove c'è il Municipio.

Interviene il Consigliere Agostino COPPE: "Parlo a livello personale, perché sono uno di quelli che perdono l'agevolazione. Ricordo che l'agevolazione era data quando, avendo una strada comunale non servita (Via Mulini) e, quindi, non potendo andare nel confine della mia proprietà senza invadere anche la proprietà comunale (Via Mulini non metanizzata), mi potessi agganciare anche a quella di Via Riva Grassa. Nel mio caso, io perdo il beneficio perché sono residente nel territorio dove risiede il Municipio, però, se voglio metanizzarmi, deve mettermi la condotta in una strada comunale, quindi con una grande disparità di trattamento. Siccome la norma è della Finanziaria, le Leggi si possono contestare, ma queste sono!... Visto che il Comune è socio di Ascopiave, io voto a favore se c'è una raccolta di raccomandazione che la Società porti la condotta in tutte le strade comunali dove ci sono case: questa è serietà amministrativa! Mi capita perché a me viene di diritto, ma io non posso invadere la strada comunale per avere un diritto che adesso mi è tolto. Se l'Ascopiave fa un Piano di mettere la metanizzazione..., parlo a nome e per conto di tutti coloro che vivono in strade comunali, esempio Via Argentina, e che sono nella mia medesima condizione. Mi parrebbe serio che il nostro rappresentante all'interno dell'Asco o del B.I.M. portasse questa richiesta".

Il SINDACO ritiene pertinente l'osservazione, poiché le strade che già vanno a servire delle abitazioni hanno un carattere di marginalità, ma hanno, comunque, tutti i diritti di essere servite come le altre. Accoglie la richiesta e s'impegna a trasmetterla, con la presente Delibera, ad Ascopiave.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il territorio del Comune di Segusino risulta parzialmente metanizzato ed inserito, come da tabella allegata A), del D.P.R. n. 412, del 26.08.1993, nella zona climatica "E";

VISTI:

- l'art. 8, comma 10, lettera c), della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituito nel testo dall'art. 12, comma 4), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che disciplina l'applicazione di un beneficio fiscale per i consumi di gasolio e G.P.L. usati come combustibili di riscaldamento, impiegati nelle frazioni metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al D.P.R. sopra richiamato, esclusi dall'elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999, purché individuate annualmente con apposita Deliberazione Consiliare da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ciascun anno;
- il Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e G.P.L. emanato con D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361;
- altresì, il D.L. del 30.09.2000, n. 268, coordinato con la Legge di conversione 23.11.2000, n. 354, il quale all'art. 4, comma 2), precisa che "ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1), come sostituita dall'art. 12, comma 4), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 27, comma 3), della Legge 388, del 23 dicembre 2000, per "frazioni di Comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4), del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse;
- la determinazione dell'Agenzia delle Dogane in data 23.01.2001 (G.U. n. 24, del 30.01.2001), come integrata e modificata con successiva determinazione della stessa Agenzia in data 03.04.2002 (G.U. n. 84, del 01.04.2002);

- l'art. 2, comma 13), della Legge 22.12.2008, n. 203, ai sensi del quale le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul G.P.L. di cui al comma 2), dell'art. 13, della Legge 28.12.2001, n. 488, erano state ulteriormente prorogate fino al 31.12.2009;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 46, del 01.08.2003, esecutiva, con la quale venivano individuate, su allegata planimetria, le zone del territorio comunale, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative di cui alla citata L. 448/98 e successive modificazioni, (individuazione prevista per l'anno 2003 e confermata anche per gli esercizi 2004-2009, non essendo cambiata la situazione di non metanizzazione delle aree);

VERIFICATO che con il medesimo provvedimento, il Consiglio Comunale, individuando le zone non metanizzate del Comune (sulla base della planimetria di rilievo delle reti del gas), ha deliberato di considerare le aree del territorio comunale poste oltre i 20 mt. di distanza dalla rete, quali aree non metanizzate ai fini dei benefici fiscali in parola (intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale può essere la recinzione, il confine di proprietà, ecc.);

DATO ATTO che la previsione di cui all'art. 2, comma 13), della Legge 22.12.2008, n. 203, che aveva prorogato anche per l'anno 2009 l'agevolazione in parola, non è stata reiterata nella Legge finanziaria per l'anno 2010;

CONSIDERATO, pertanto, che:

- l'ambito applicativo del beneficio in questione deve, ora, essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4), come modificato dall'art. 12, comma 4), della Legge 23.12.1999, n. 488, e di quanto stabilito dall'art. 4, del Decreto Legge 30.9.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla L. 23.11.2000, n. 354;
- il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della Legge n. 448/1998, è, quindi, oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come "...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

VISTE:

- la nota dell'Agenzia delle Dogane Prot. 178604 del 31.12.2009, avente ad oggetto "Regimi fiscali in materia di accise a partire dal 01.01.2010, con la quale si precisa che i suddetti benefici rimangono applicabili alle sole frazioni non metanizzate nella Zona climatica "E", appartenenti a comuni metanizzati, (...) intese come "porzioni edificate ...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse...";
- la precedente delibera del Consiglio Comunale n. 46, del 01.08.2003, esecutiva, con la quale venivano individuate, su allegata planimetria, le zone del territorio comunale, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative di cui alla citata L. 448/98 e successive modificazioni, (individuazione prevista per l'anno 2003 e confermata anche per gli esercizi 2004-2009, non essendo cambiata la situazione di non metanizzazione delle aree);

RITENUTO necessario, quindi, aggiornare la planimetria della rete di distribuzione del gas metano con inserito il perimetro del centro abitato del Capoluogo ove ha sede la Casa Comunale, il quale, pertanto, risulterà essere un ambito ove non sarà più possibile, salvo diversa disposizione di Legge, applicare il beneficio della riduzione di prezzo relativo al Gasolio o al G.P.L., ai sensi della L. 448/2001;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 216, del 29.06.1993, concernente "Sperimentazione centri abitati, ai sensi dell'art. 4, del nuovo Codice delle Strade (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285): approvazione Progetti";

VISTA la documentazione grafica (Planimetria in scala 1:5000), allegata sub A) alla presente deliberazione, prodotta dal soggetto gestore del servizio (Ascopiave di Pieve di Soligo), con nota in data 02.02.2010 (Prot. Comunale n.997, del 04.02.2010), che aggiorna al 31.10.2009 le zone servite dalla rete di gas metano (ovvero strade pubbliche o di uso pubblico nelle quali risulta presente la rete di gas metano sia di bassa che di media pressione);

VISTA, inoltre, la Planimetria allegata al P.R.G. del Comune di Segusino (in scala 1:2.000), allegata sub B) alla presente deliberazione, che rappresenta la delimitazione del centro abitato del Capoluogo ove ha sede la Casa municipale (come da delimitazione centri abitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 285/1992) il quale, pertanto, ai sensi delle precisazioni sopra richiamate, risulterà essere un ambito ove non sarà più possibile, salvo diversa disposizione di Legge, applicare il beneficio della riduzione di prezzo relativo al Gasolio o al G.P.L., ai sensi della L. 448/2001;

VISTA la Planimetria allegata sub C) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale risultano individuate le frazioni, quali porzioni territoriali edificate non metanizzate del Comune di Segusino, comprese le case sparse, la delimitazione del centro abitato, come elaborata dal competente Serv. LL.PP./Manut. Patrimonio e le zone servite dalla rete di gas metano (ovvero strade pubbliche o di uso pubblico nelle quali risulta presente la rete di gas metano sia di bassa che di media pressione), sulla base degli ultimi dati aggiornati forniti dall'Ascopiave di Pieve di Soligo (TV), con nota del 02.02.2010, assunta al Protocollo Comunale n. 997, del 04.02.2010, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative di cui trattasi, e ritenuta l'effettuata individuazione rispondente alla situazione di fatto e di diritto;

TUTTO CIO' PREMESSO;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Servizi interessati, e sopraportati;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 195 e n. 196, del 09.06.2007;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 285 e n. 286, del 29.12.2007, e n. 2, del 01.02.2008;
- I Decreti Sindacali n. 7/2008 e n. 8/2008, del 30.06.2008;
- gli artt. 42, 48 e 107, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

**DELIBERA**

1. Di approvare, per le ragioni in premessa evidenziate, le aggiornate cartografie allegate sub A), B) e C) al presente provvedimento, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate, della zona climatica "E", intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. 268/2000, come "...porzioni edificate.... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".
2. Di dare atto che l'ambito applicativo del beneficio in questione deve, pertanto, ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4), come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999, n. 488, e di quanto stabilito dall'art. 4, del D.L. 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2000, n. 354.
3. Di disporre l'invio del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni richiamate in premessa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane - Area gestione e rapporti con gli utenti e al Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale, nonché all'Agenzia delle Dogane di Treviso.
4. Di disporre, inoltre, affinché il contenuto del presente provvedimento, sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della fruizione del beneficio a favore dei soggetti aventi diritto.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO-PRESIDENTE**

LIO GUIDO



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

ORSO DR. PAOLO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **17 APR. 2010** all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Li, **17 APR. 2010**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

ORSO DR. PAOLO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Li, **27 APR. 2010**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

ORSO DR. PAOLO

Oggetto: RAPPRESENTAZIONE GRAFO RETI GAS METANO

Comune e taglio: **SEGUSINO - 1**

scala: 1:5.000

RETI GAS METANO DIGITALIZZATE SU C.T.R.

Data aggiornamento carta: 31 Ottobre 2009  
 Data di stampa: feb 02, 2010  
 Carta validata  Carta in fase di validazione

Data	Revisione n°	Redatto	Controllato	Approvato

La divulgazione a terzi, la riproduzione anche parziale, di tali dati, deve avvenire previa autorizzazione di ASCOPIAVE

**Legenda**

**Simbologia nodi della rete**


- Cabina I salto
- Cabina II salto
- Gruppo Riduzione Finale
- Gruppo Riduzione e Misura
- Gruppo Riduzione Utenza
- Punto di interconnessione
- Alimentatore protezione catodica
- Drenaggio
- Punto derivazione
- Terminale
- Giunto elettrico
- Riduzione di diametro
- Valvola
- Nodo Virtuale

**Reti bassa pressione**

- Condotte acciaio in bassa pressione 20 mBar diametro > 3"
- Condotte acciaio in bassa pressione 40 mBar diametro > 3"
- Condotte acciaio in bassa pressione 20 mBar diametro <= 3"
- Condotte acciaio in bassa pressione 40 mBar diametro <= 3"
- Condotte PE in bassa pressione 20 mBar diametro > 3"
- Condotte PE in bassa pressione 40 mBar diametro > 3"
- Condotte PE in bassa pressione 20 mBar diametro <= 3"
- Condotte PE in bassa pressione 40 mBar diametro <= 3"
- Manodotto trasporto nazionale
- Collegamento elettrico protezione catodica
- Dispensore protezione catodica
- Stacco portainsimbolo

**Reti media pressione**

- Condotte acciaio in media pressione
- Condotte PE in media pressione
- Manodotto trasporto nazionale
- Collegamento elettrico protezione catodica
- Dispensore protezione catodica
- Stacco portainsimbolo





COMUNE DI:

Allegato sub B) alla deliberazione  
di Consiglio Comunale n. 18, del 12.04.2010.

# SEGUSINO PIANO REGOL. RE GENERALE

COMUNE DI SEGUSINO

ARRIVATA IL 23 GIU. 1993

N. 3936

PERIMETRAZIONE DEI  
CENTRI ABITATI \* \* \* \*

COMUNE DI SEGUSINO

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale  
N. 216 del 29 GIU. 1993  
IL SEGRETARIO COM. LEI

# TAV. B1



SCALA 1:2000



- CENTRO STORICO
- FRAZIONI
- TERRITORIO COMUNALE

**PROGETTISTA:**  
dott. arch. Sergio Rigo  
Belluno - via J. Tasso n. 3

**COLLABORATORE:**  
dott. urb. Mauro De Conz